

COMUNE DI OSPEDALETTI

PROVINCIA DI IMPERIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI CIMITERIALI

(approvato con atto C.C. n. 73 del 28/11/2005, aggiornato con deliberazioni C.C. n. 37/2007, CC 21/2008, CC 19/2011, CC 25/2016, CC 5/2021, CC30/2023)

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso a privati di loculi cimiteriali, ossari ed aree cimiteriali destinate a sepolcro familiare o tombe di famiglia

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:
 - al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265. e successive modificazioni;
 - al D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
 - al "Regolamento comunale di Polizia Mortuaria".
 - al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997. n. 127".
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 2010¹
 - Legge Regione Liguria 10.07.2020 n. 15²

Art. 3 - Tipologia di concessione.

1. Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.
2. Le concessioni possono riguardare le sepolture individuali, le nicchie-ossario, le aree destinate a sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra, arcate di famiglia, le tumulazioni provvisorie, le nicchie cinerarie.³

Art. 4 - Limiti alle concessioni.

1. La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è riservata ai residenti nel comune al momento del decesso, inoltre:
 - a) è riservata a favore di persone in vita a condizione che queste abbiano compiuto l'età di anni 80 e siano residenti nel Comune di Ospedaletti;⁴
 - b) **a coloro che già residenti nel Comune, abbiano trasferito la propria residenza in un altro Comune perché ricoverati presso case di riposo e/o di cura ;**
 - c) **a coloro che pur residenti in altro Comune al momento del decesso, siano stati in vita residenti nel Comune per almeno trent'anni;**

Art. 4 bis - Diritto di sepoltura⁵

1. Ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 15/2020 nei cimiteri devono essere ricevuti:
 - a) Cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri delle persone decedute fuori del Comune ma aventi in esso la residenza;
 - c) I cadaveri, resti mortali, ossa e ceneri delle persone decedute non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

¹ Testo aggiunto con deliberazione C.C. n. 5/2021

² Testo aggiunto con deliberazione C.C. n. 5/2021

³ Testo aggiunto con deliberazione C.C. n. 5/2021

⁴ Testo aggiunto con deliberazione C.C. n. 5/2021

⁵ Articolo inserito con deliberazione C.C. n. 5/2021

d) I prodotti del concepimento e i prodotti abortivi;

Inoltre:

e) cadaveri già tumulati in sepolture provvisorie;

f) cadaveri di persone non residenti o sepolte in altri comuni (soggetti al pagamento del canone di concessione o delle tariffe di tumulazione in misura doppia), ma aventi il coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia) o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle) sepolti nel cimitero del Comune;

Art. 5 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
 - a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, e nel rispetto della procedura di cui all'art.10-bis della legge 07.08.1990. n. 241 e successive modificazioni, è notificato agli interessati nei termini di legge.

Art. 6 - Programmazione delle concessioni.

1. Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verifica, con apposito atto, la disponibilità dei loculi da dare in concessione. Se il numero dei loculi disponibili è inferiore alle morti previste nel corso dell'anno, dispone il rilascio di nuove concessioni esclusivamente per la tumulazione di persone decedute.
1. La detta relazione è immediatamente comunicata all'amministrazione con la proposta di un programma di intervento.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 7 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 1 sono rilasciate previa verifica dei requisiti a seguito di istanza da redigere sul modello allegato e presentate al protocollo generale dell'ente.⁶
2. Il Comune concede ai privati il diritto d'uso di aree e di loculi e ossari. Il diritto d'uso della sepoltura è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi. Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto. La concessione è stipulata secondo lo schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Comunale, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto. Ogni concessione del diritto d'uso del loculo e/o ossario deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. L'atto di concessione deve indicare:
 - a) la durata;

⁶ Articolo modificato con deliberazione CC n. 5/2021

- b) la persona, le persone, per gli Enti e le collettività il rappresentante legale pro tempore;
- c) la salma destinata ad esservi raccolta o i criteri per la loro individuazione;
- d) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca.

5. L'imposta di bollo sull'atto di concessione sarà a carico del concessionario.

Art. 8 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni quaranta..
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.
3. Le concessioni perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, mantengono il carattere di perpetuità. ⁷
4. In caso di estumulazione della salma per qualsiasi motivo decade la concessione. ⁸

Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune. E' ammesso il pagamento dilazionato sino ad un massimo di 12 mesi.
2. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.
3. Le tariffe vengono determinate con apposito atto della Giunta Comunale e sono soggette annualmente ad aumento ISTAT.
4. Le spese di tumulazione / inumazione o di estumulazione / esumazione sono a carico del concessionario. ⁹

Art. 10 — Aree destinate a sepolcri familiari, tombe di famiglia a terra e a arcate di famiglia.

1. Le aree destinate a sepolcri familiari o a tombe di famiglia a terra e le arcate familiari sono concesse ad una persona per sé e per i propri familiari od enti e comunità non aventi scopo di lucro per la durata di 99 anni salvo rinnovo.
2. Nei sepolcri familiari o tombe di famiglia e nelle arcate familiari hanno diritto di sepoltura il coniuge del concessionario, gli ascendenti e i discendenti in qualunque grado e i loro coniugi, i fratelli e le sorelle e i loro coniugi, il convivente ai sensi della L. 76 del 20.05.2016. Il concessionario può estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti ed affini e ad una persona non parente purché sia legato da particolari vincoli di famiglia. Egli ha inoltre la facoltà di escludere dalla sepoltura una o più persone determinate o includere nella sepoltura le salme di persone che abbiano acquisiti particolari benemeritenze nei suoi confronti e comprovata da apposita dichiarazione da parte del concessionario. Il diritto di sepoltura si esercita fino al compimento della capienza del sepolcro
3. Alla morte del concessionario gli aventi diritto alla tumulazione dovranno comunicare al Comune, entro tre mesi, la persona destinata al trasferimento degli oneri e diritti contenuti nella concessione.

⁷ Testo aggiunto con deliberazione C.C. n. 5/2021

⁸ Testo aggiunto con deliberazione C.C. n. 5/2021

⁹ Testo aggiunto con deliberazione C.C. n. 5/2021

Qualora tale segnalazione non venga effettuata si procederà di ufficio alla nomina, tra gli aventi diritto, del nuovo concessionario.

4. Il concessionario di area può far uso della concessione nei limiti dell'atto concessione e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate distanze o lo stato delle opere o delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
5. Qualora non esistessero più aventi diritto, la cappellina o tomba di famiglia a terra sarà chiusa e potranno essere autorizzate traslazioni di salme o resti e comunque sarà a disposizione dell'amministrazione che potrà disporre per altre assegnazioni.
6. L'assegnazione dell'area per le sepolture private viene effettuata seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune. In caso di presentazione in pari data avranno la precedenza le richieste di residenti nel territorio comunale. I termini di presentazione delle domande verranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale e resi pubblici mediante affissione di avviso.
7. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati mediante atto del responsabile del servizio edilizia su conforme parere del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio e devono aspettare le caratteristiche costruttive di cui al D.P.R 285/90.
8. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al presente articolo impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. Qualora l'arca non sia ancora disponibile al momento dell'assegnazione e del pagamento, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi ritenuti validi e giustificati può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

Art. 11 - Concessioni per tumulazioni provvisorie ¹⁰.

1. Possono essere concesse, con atto del responsabile del servizio, per la durata di almeno mesi tre consecutivi e non superiori ad un anno, tumulazioni provvisorie ai soli residenti, in via eccezionale e dietro pagamento di un terzo del canone stabilito per i loculi di pari fila per la sepoltura di salme, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno richiesto la concessione di un'area per la costruzione di un sepolcro familiare o tomba di famiglia a terra la cui pratica sia già stata definita
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino urgente delle tombe private
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune la cui pratica sia già stata definita.
2. Eventuali altri casi relativi a soggetti non residenti, ma il cui nucleo familiare è, in parte, residente in Ospedaletti oppure già concessionari di loculo, ossario o tomba di famiglia sono sottoposti all'autorizzazione della Giunta Comunale.
3. Se alla scadenza della tumulazione provvisoria l'interessato non abbia ancora provveduto alla definitiva sistemazione della salma, il funzionario competente inviterà l'interessato a regolarizzare la propria posizione con la concessione ordinaria di un loculo. In caso contrario, potrà essere concesso un rinnovo non superiore a mesi sei per provvedere in via definitiva dietro pagamento di corrispettivo di cui all'art. 9.

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

¹⁰ Articolo modificato con deliberazione CC n. 5/2021

Art. 12 -Aventi diritto all'uso.

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti (**figli**) ed i coniugi di questi, gli ascendenti (**padri/madri, nonni/e**) **ed il convivente ai sensi di legge.**
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti **in linea retta entro il IV° grado**, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.
4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.
6. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 13 -Ammissione alla tumulazione.

1. Nei loculi concessi è ammessa la tumulazione delle salme di cui agli art. 4 e 4 bis¹¹.
2. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro può essere emesso dal Comune nei casi in cui insorgano dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
3. Salvo assegnazione preventiva e nominativa il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *jure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 14 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

1. È vietata la cessione del diritto d'uso tra privati, ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

CAPO IV- MANUTENZIONE

Art. 15 - Manutenzione.

1. La manutenzione ordinaria delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro installate (esempio scritte, vasi, portalampe).
2. La manutenzione straordinaria riguarda l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di eseguire in quanto in dispensabili ed opportuni sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.¹²

¹¹ Testo aggiunto con deliberazione C.C. n. 5/2021

¹² Testo aggiunto con deliberazione C.C. n. 5/2021

Art. 15 bis – Identificazione e ornamentazione delle sepolture¹³

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di tumulazione definitiva (sia essa in loculo, ossario, tomba) dovrà essere apposta lapide con dati anagrafici per esteso del defunto/i.
2. Nel caso di loculi / ossari le lapidi di copertura e le borchie sono fornite al Comune nel prezzo di concessione. L'ornamentazione delle stesse, è a carico del concessionario e dovrà rispettare i relativi disposti;
3. Entro il termine 15 giorni dalla data di inumazione dovrà essere apposta una lapide con i dati anagrafici per esteso a carico degli eredi.

CAPO V- RINNOVO DELLE CONCESSIONI - RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

Art. 16 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere una sola volta il rinnovo delle concessioni previo pagamento della tariffa in vigore, per la durata di anni 40¹⁴.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al Comune.
3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.
4. Il rinnovo della concessione può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 17 - Rinuncia alle concessioni.

1. I concessionari possono, per una sola volta, rinunciare alla concessione **di un loculo mai utilizzato**;
2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione inviata al servizio protocollo dell'ente. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 18.
3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, vengono riassegnati in concessione.
4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

Art. 18 - Rinuncia alle concessioni - Rimborso parziale del canone.

1. Per la rinuncia alla concessione è rimborsata la somma risultante dall'applicazione della seguente formula matematica:

$$S = A - \frac{A * T}{N}$$

dove S = somma da rimborsare

A = somma pagata per la concessione

T = numero degli anni interi trascorsi dalla data della concessione

N = durata in anni della concessione.

¹³ Articolo aggiunto con deliberazione CC n. 5/2021

¹⁴ Testo aggiunto con deliberazione C.C. n. 5/2021

Art. 19 – Subentro nella titolarità della concessione ¹⁵

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi della titolarità della concessione.
2. Alla morte del concessionario diritti ed oneri relativi alla concessione si trasferiscono agli eredi;
3. Qualora non vi siano più in vita eredi del concessionario aventi diritto, la concessione potrà essere rinnovata da persone che abbiano un dimostrato legame parentale con il tumulato, previa autorizzazione della giunta comunale.
4. Per le concessioni perpetue successive all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, il subentro avrà decorrenza dalla data della concessione originaria e per la durata di 99 anni
5. I nuovi concessionari dovranno versare la tariffa dovuta per la stipula dell'atto di volturazione e sottoscrivere il relativo contratto.

Art. 20 - Concessione ossari

1. Gli ossari, sono destinati esclusivamente ai residenti e **per essi non è previsto rimborso in caso di rinuncia**. Hanno durata 40ennale, sono rinnovate una sola volta per lo stesso periodo previo pagamento della tariffa in vigore alla scadenza. Per il subentro nella titolarità della concessione vale quanto riportato nel precedente art. 19.

CAPO VI – REVOCA, DECADENZA E ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Art. 21 - Revoca¹⁶

1. È facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal competente ufficio previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa e dell'esecuzione di quanto sopra l'amministrazione dovrà dare notizia al concessionario o in mancanza mediante pubblicazione all'Albo comunale per 60 giorni indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. La traslazione avverrà nel giorno indicato anche in assenza del concessionario.
4. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
5. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
6. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.

¹⁵ Articolo aggiunto con deliberazione CC n. 5/2021

¹⁶ Articolo aggiunto con deliberazione CC n. 5/2021

7. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
8. il concessionario decade altresì dal diritto nel caso in cui la salma od i resti vengano estumulati per diversa destinazione ed il loculo rientra nella disponibilità del Comune.
9. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione,
 - in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso alla sepoltura;
 - quanto non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - quanto la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o quanto non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 49;
 - quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dalla concessione.
10. Il provvedimento di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritto in quanto reperibili. In caso contrario la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni successivi.
11. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine prevista nell'atto di concessione, senza che sia richiesto il rinnovo nei 30 giorni precedenti.

Art. 21 bis - Traslazioni¹⁷

1. ai sensi del DPR n.285/1990 recante approvazione del regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni il posto del loculo in concessione assegnato alle salme all'entrata nel Civico cimitero è definitivo.
2. Sono tuttavia ammesse traslazioni all'interno del cimitero per avvicinamenti, nel caso che si tratti di coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle e conviventi al momento del decesso. I loculi resisi liberi a seguito di tale traslazione rientrano nella piena disponibilità del Comune previo rimborso al concessionario del:
 - 85% della tariffa versata al momento della concessione qualora sia trascorso non più di un anno;
 - 70% della tariffa versata al momento della concessione qualora siano trascorsi da due a cinque anni;
 - 50% della tariffa versata al momento della concessione qualora siano più di cinque anni.Nulla è dovuto qualora siano trascorsi oltre 10 anni dalla stipulazione della concessione.

3. La somma relativa al rimborso andrà in compensazione con la tariffa applicata al loculo di destinazione della salma.

4. La nuova concessione manterrà la medesima decorrenza e durata.

Per le traslazioni in altro cimitero o in tomba di famiglia nulla è dovuto.

Le traslazioni devono essere autorizzate dal Responsabile del servizio polizia mortuaria.

CAPO VII - DIVISIONE¹⁸

Art. 22 - Divisione e subentri¹⁹.

1. Più concessionari di un'area possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve

¹⁷ Articolo aggiunto con deliberazione CC n. 30 del 28.09.2023

¹⁸ Capo aggiunto con deliberazione CC n. 5/2021

¹⁹ Articolo aggiunto con deliberazione CC n. 5/2021

essere sottoscritta dai concessionari aventi titolo. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per se e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali. La divisione, l'individuazione delle quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

2. Con scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune i concessionari di un'unica area possono regolare i propri rapporti interni ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso chiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE

Art. 23- Archivio delle concessioni²⁰.

1. Annualmente il responsabile del servizio provvederà ad aggiornare l'archivio digitale delle concessioni in atto,

Art. 24 - Regolarizzazione delle concessioni in atto²¹.

1. Tutte le concessioni non perfezionate con apposito atto, dovranno essere regolarizzate in fase di verifica dell'ufficio o su segnalazione del concessionario o degli eredi.

Art. 25 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni²².

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati, dovranno produrre l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

CAPO IX - NORME FINALI

Art. 26 - Individuazione delle unità organizzative.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa competente viene individuata nel servizio Cimiteriale, responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

²⁰ Articolo modificato con deliberazione CC n. 5/2021

²¹ Articolo modificato con deliberazione CC n. 5/2021

²² Articolo modificato con deliberazione CC n. 5/2021

Art. 27 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241. come sostituito dall'art. 3. c. 6-bis. del D.L. 14.03.2005, n. 35, vengono fissati come dal seguente prospetto:

N. ordine	INTERVENTI	GIORNI PER DEF.
1	Concessione di loculi cimiteriali	30 gg
2	Rinuncia di loculi ed eventuale rimborso tariffa	30 gg
3	Rinnovo concessione loculi	15 gg

Art. 28 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241. come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, e disponibile sul sito istituzionale dell'ente.

Art. 29 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:
 - il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. e successive modificazioni ed aggiunte;
 - il D.P.R. 10 settembre 1990. n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";
 - il D.P.R. 3 novembre 2000. n. 3967 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2. comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
 - nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 30 -Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 31 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 32 - Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le relative attività.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981.n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 33 - Tutela dei dati personali.

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ospedaletti, nella persona del Sindaco pro-tempore

L'informativa completa è reperibile sul sito internet istituzionale.

Art. 34 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Sommario

CAPO I - NORME GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto del regolamento.	2
Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.	2
Art. 3 – Tipologia di concessione.	2
Art. 4 - Limiti alle concessioni.	2
Art. 4 bis – Diritto di sepoltura	2
Art. 5 - Divieti di concessione.	3
Art. 6 - Programmazione delle concessioni.	3
CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI	3
Art. 7 - Atto di concessione.	3
Art. 8 - Durata delle concessioni.	4
Art. 9 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.	4
Art. 10 — Aree destinate a sepolcri familiari, tombe di famiglia a terra e a arcate di famiglia.	4
Art. 11 - Concessioni per tumulazioni provvisorie	5
CAPO III - DIRITTO ALL'USO	5
Art. 12 -Aventi diritto all'uso.	6
Art. 13 -Ammissione alla tumulazione.	6
Art. 14 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.	6
CAPO IV- MANUTENZIONE	6
Art. 15 - Manutenzione.	6
Art. 15 bis – Identificazione e ornamentazione delle sepolture	7
CAPO V- RINNOVO DELLE CONCESSIONI - RINUNCIA ALLE CONCESSIONI	7
Art. 16 - Rinnovo delle concessioni.	7
Art. 17 - Rinuncia alle concessioni.	7
Art. 18 - Rinuncia alle concessioni - Rimborso parziale del canone.	7
Art. 19 – Subentro nella titolarità della concessione	8
Art. 20 - Concessione ossari	8
CAPO VI – REVOCA, DECADENZA E ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI	8
Art. 21 - Revoca	8
Art. 21 bis - Traslazioni	9
CAPO VII - DIVISIONE	9
Art. 22 - Divisione e subentri.	9

CAPO VIII - NORME TRANSITORIE.....	10
Art. 23- Archivio delle concessioni.	10
Art. 24 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.	10
Art. 25 - Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.	10
CAPO IX - NORME FINALI.....	10
Art. 26 - Individuazione delle unità organizzative.	10
Art. 27 - Termine per la conclusione dei procedimenti.	11
Art. 28 - Pubblicità del regolamento.	11
Art. 29 - Leggi ed atti regolamentari.	11
Art. 30 -Abrogazione di precedenti disposizioni.	11
Art. 31 - Rinvio dinamico.	11
Art. 32 - Vigilanza - Sanzioni.	11
Art. 33 - Tutela dei dati personali.	12
Art. 34 - Entrata in vigore.	12